


N. R.G. 2486/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **2486/2020**
tra



ATTORE/I

e

AUSL IMOLA

CONVENUTO/I

Oggi **7 maggio 2021**, alle ore 12,00 , innanzi al dott. Carlo Sorgi, sono comparsi:

Per i ricorrenti l'avv. CRISTIANI RENZO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. MARTINA LINGUERRI

Per AUSL IMOLA l'avv. MAINARDI SANDRO che deposita precedente
Sono presenti i MOT Anna Freschi e Gianlorenzo Franceschini

Il Giudice

All'esito della discussione, rinvia per lettura della sentenza alle ore 16.00.

Il Giudice

dott. Carlo Sorgi

alle ore 16.00 il giudice legge il dispositivo della sentenza.

Il Giudice

Dott. Carlo Sorgi



N. R.G. 2486/2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Sorgi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2486/2020** promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. **CRISTIANI RENZO**, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore

ATTORI

contro

AUSL IMOLA (C.F. 90000900374), con il patrocinio dell'avv. **MAINARDI SANDRO**, elettivamente domiciliato in **PIAZZA GALILEO 4 40123 BOLOGNA** presso il difensore

CONVENUTO

Avente ad oggetto: Altre ipotesi

DISPOSITIVO

Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,

- 1) Accertati per i ricorrenti, dipendenti **AUSL IMOLA** a tempo indeterminato quali professionisti sanitari non medici in regime di esclusività, tenuti per il mantenimento della qualità al versamento con periodicità annuale del contributo definito dall'Ordine di appartenenza, i seguenti versamenti [REDACTED] 27-11-2003, € 535,00; - [REDACTED] 01-06-2008 € 540,00; - [REDACTED] 01-04-2006 € 500,00; - [REDACTED] 09-01-1989 € 535,00; - [REDACTED] dal 30-09-1991 € 535,00; - [REDACTED] € 585,00; - [REDACTED] 03-11-1991 € 535,00; dichiara il diritto dei ricorrenti ad essere tenuti indenni, in costanza del rapporto di lavoro pubblico professionale in regime di sostanziale esclusiva in essere, del costo derivante dall'obbligo di versamento del contributo annuale al proprio Ordine/Collegio/Albo e condanna la convenuta **AUSL IMOLA** al pagamento in favore di ciascun ricorrente, quale rimborso, di quanto dovuto nei limiti della prescrizione decennale oltre agli accessori dal ricorso (14/12/2020) al saldo effettivo
 - 2) Spese del giudizio compensate
 - 3) Motivazione nei sessanta giorni
- Bologna il 07/05/2021

Il Giudice Unico
Carlo Sorgi

